

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 agosto 2016

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2016, n. 1.

Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 2015, n. 18 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito). (16R00375)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2016, n. 2.

Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali). (16R00376)..... Pag. 1

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2016, n. 3.

Disposizioni in materia di costruzione ed esercizio di impianti a fune in servizio privato per trasporto di persone, animali, cose. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta). (16R00377)..... Pag. 2

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 14.

Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della L.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 31/1990, 50/1995, 15/1997, 1/1998, 11/1998, 16/1999, 60/1999, 30/2003, 45/2003, 21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012. (16R00244)..... Pag. 6

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2016, n. 15.

Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della L.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell'aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015. (16R00245)..... Pag. 18





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2016, n. 1.

Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 2015, n. 18 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 5 del 27 gennaio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione all'art. 3

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 1° novembre 2015, n. 18 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), è sostituita dalla seguente:

«*c*) essere residenti nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di almeno ventiquattro mesi;».

Art. 2.

Modificazione all'art. 4

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 18/2015 è sostituita dalla seguente:

«*b*) autocertificazione attestante la residenza, alla data di presentazione della domanda, nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di almeno ventiquattro mesi;».

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 25 gennaio 2016

ROLLANDIN

(Omissis).

16R00375

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2016, n. 2.

Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 8 del 16 febbraio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 45

1. L'art. 45 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), è sostituito dal seguente:

«Art. 45 (*Domanda di concessione di coltivazione*). —

1. La domanda di concessione di coltivazione può essere presentata alla struttura competente:

a) dal soggetto, pubblico o privato, che, successivamente alla fase di ricerca, ha ottenuto il riconoscimento delle acque oggetto di concessione da parte del Ministero della salute;

b) da altro soggetto, pubblico o privato, diverso da quello di cui alla lettera *a*), che dimostra interesse allo sfruttamento della risorsa;

c) dal comune, nel cui territorio deve essere avviata l'attività di sfruttamento delle acque minerali naturali, di sorgente e termali che manifesta l'interesse per un potenziale sfruttamento della risorsa, pur non rientrando nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*).

2. La domanda presentata dai soggetti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), deve contenere in allegato:

a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;

b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;

c) idonee referenze bancarie;

d) il certificato fallimentare;


e) la classificazione dell'acqua o delle acque oggetto della domanda di concessione;

f) l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della domanda;

g) l'elenco dei mappali interessati dalla concessione;

h) il periodo di tempo richiesto per la concessione;

i) la ricevuta del versamento, a favore della Regione, degli oneri afferenti alle spese tecniche di istruttoria;



j) la documentazione tecnica di cui all'allegato E.

3. La domanda presentata dai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), con i relativi allegati, è trasmessa dalla struttura competente ai Comuni interessati per la pubblicazione nei relativi Albi pretori.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c), la domanda deve contenere la documentazione di cui al comma 2, lettere b), e), f), g), h) e i) e deve essere corredata della documentazione tecnica di cui all'allegato E, punto 1, lettere b), c), d), limitatamente ai numeri 3, 4, 5, 8 e 11, f) e g).

5. In sostituzione degli elaborati di cui all'allegato E, punto 1, lettera d), numeri 1) e 2), il comune deve presentare uno studio di fattibilità tecnico-operativa e di sostenibilità economico-finanziaria dello sfruttamento delle acque.

6. La struttura competente può richiedere, nel corso dell'istruttoria, ulteriore documentazione integrativa. Tale richiesta sospende i termini del procedimento.»

Art. 2.

Modificazioni all'art. 46

1. Al comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 5/2008, dopo le parole: «dal ricevimento della domanda» sono inserite le seguenti: «da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lettere a) e b).».

2. Dopo il comma 5 dell'art. 46 della legge regionale n. 5/2008, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Al rilascio della concessione di cui all'art. 45, comma 1, lettera c), provvede la Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottare entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda presentata dal comune interessato. La concessione indica il termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere avviate le procedure finalizzate allo svolgimento delle attività dell'allegato E di cui all'art. 45, commi 4 e 5.».

Art. 3.

Modificazione all'art. 47

1. Al comma 1 dell'art. 47 della legge regionale n. 5/2008, dopo le parole: «Il concessionario» sono inserite le seguenti: «di cui all'art. 45, comma 1, lettere a) e b).».

Art. 4.

Modificazione all'art. 48

1. Al comma 1 dell'art. 48 della legge regionale n. 5/2008, dopo le parole: «La concessione» sono inserite le seguenti: «a favore dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lettere a) e b).».

Art. 5.

Modificazioni all'art. 52

1. Al comma 1 dell'art. 52 della legge regionale n. 5/2008, dopo le parole: «La concessione» sono inserite le seguenti: «a favore dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lettere a) e b).».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 52 della legge regionale n. 5/2008, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nell'ipotesi di cui all'art. 45, comma 1, lettera c), la concessione a favore del comune non può essere rilasciata per un periodo superiore a cinque anni, prorogabile, previa presentazione di apposita domanda alla struttura competente entro i sei mesi antecedenti alla scadenza della concessione, per ulteriori due anni.».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 8 febbraio 2016

ROLLANDIN

(*Omissis*).

16R00376

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2016, n. 3.

Disposizioni in materia di costruzione ed esercizio di impianti a fune in servizio privato per trasporto di persone, animali, cose. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 9 del 23 febbraio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA


la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma primo, lettera h), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), e dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 79 (Norme di attuazione dello statuto speciale



della regione Valle d'Aosta in materia di impianti a fune, piste da sci ed innevamento artificiale), la presente legge disciplina la costruzione, la modifica e l'esercizio di impianti a fune adibiti al trasporto in servizio privato di persone, animali, cose.

2. La presente legge disciplina gli impianti a fune che utilizzano una o più funi, impiegate come vie di corsa, come organi di trazione o come organi portanti-traenti, destinati al servizio privato. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli ascensori verticali o inclinati e i montacarichi.

3. Sono considerati in servizio privato gli impianti a fune utilizzati gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e dalle persone che utilizzano occasionalmente la linea per assistenza medica, pubblica sicurezza o simili. Non sono considerati in servizio privato gli impianti a fune disciplinati dalla legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose), che soddisfano un interesse di pubblico trasporto oppure un interesse pubblico finalizzato allo sviluppo turistico.

4. Ai fini della presente legge, gli impianti a fune si suddividono in:

- a) impianti per il trasporto di persone, animali, cose;
- b) grandi impianti per il trasporto esclusivo di animali e cose;
- c) piccoli impianti per il trasporto esclusivo di animali e cose;
- d) palorci per il trasporto esclusivo di cose;
- e) impianti temporanei per cantieri e per trasporto di legname.

5. Per piccoli impianti ai sensi del comma 4, lettera c), si intendono quelli destinati al trasporto esclusivo di animali e cose, con fune traente o portante-traente, che non superano la capacità di trasporto massima fissata con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 17.

6. Per palorci ai sensi del comma 4, lettera d), si intendono fili o funi a sbalzo, senza fune traente, per il trasporto di cose a gravità con capacità inferiore a 200 daN.

7. Per impianti temporanei ai sensi del comma 4, lettera e), si intendono quelli montati per un periodo di tempo limitato, comunque non superiore alla durata del cantiere o dell'attività cui sono asserviti. Gli impianti temporanei sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge, fatta eccezione per quelli che attraversano strade pubbliche, edifici abitati e opere pubbliche accessibili al pubblico.

Art. 2.

Titolo abilitativo

1. La costruzione o la modifica di impianti a fune adibiti al trasporto in servizio privato è subordinata al rilascio di uno dei titoli abilitativi di cui all'art. 59, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

2. Per gli impianti a fune di cui all'art. 1, comma 4, lettere a) e b), il titolo abilitativo è costituito dal permesso di costruire.

3. Per gli impianti a fune di cui all'art. 1, comma 4, lettere c) e d), che attraversano strade pubbliche, edifici abitati e opere pubbliche accessibili al pubblico, il titolo abilitativo è costituito dal permesso di costruire. In tutti gli altri casi, il titolo abilitativo è costituito dalla segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA edilizia).

4. Per gli impianti a fune di cui all'art. 1, comma 4, lettera e), non inclusi in progetti assentiti e che attraversano strade pubbliche, edifici abitati e opere pubbliche accessibili al pubblico, il titolo abilitativo è costituito dalla SCIA edilizia. Nel caso in cui non siano presenti attraversamenti non è richiesto alcun titolo.

5. Nel caso in cui l'impianto attraversi il territorio di più Comuni, ogni ente territorialmente competente rilascia il proprio titolo abilitativo.

Art. 3.

Presentazione della domanda

1. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo per gli impianti a fune adibiti al trasporto in servizio privato, il soggetto interessato, pubblico o privato, presenta al Comune competente per territorio la relativa domanda, secondo quanto stabilito dal titolo VII, capo II, della legge regionale n. 11/1998, integrata dai seguenti documenti:

- a) dichiarazione del progettista relativa al possesso di specifica esperienza nel settore funiviario;
- b) relazione illustrativa delle finalità dell'impianto a fune;
- c) progetto definitivo funiviario e manuale d'uso e manutenzione, i cui contenuti sono definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 17;
- d) elenco dei fondi e dei proprietari dei terreni interessati dall'impianto, con la dimostrazione della relativa disponibilità in capo al richiedente;
- e) documentazione relativa ad eventuali attraversamenti di strade o sentieri, corsi d'acqua e linee elettriche, con la dimostrazione della relativa disponibilità in capo al richiedente;
- f) documentazione relativa alla segnalazione degli ostacoli al volo a bassa quota alle autorità civili e militari competenti, ove necessaria.

Art. 4.

Istruttoria e rilascio del titolo abilitativo

1. Il Comune competente per territorio verifica la completezza e la regolarità formale della documentazione presentata ai sensi dell'art. 3, nonché l'esistenza di accordi privatistici in merito alla disponibilità delle aree, del sorvolo e degli attraversamenti e la previsione progettuale, ove occorra, degli attrezzamenti necessari per la segnalazione al volo a bassa quota, compresi quelli eventualmente richiesti dalle autorità civili e militari competenti.



2. Il rilascio del titolo abilitativo comporta, per gli impianti a fune di cui all'art. 1, comma 4, lettere *a)* e *b)*, la corresponsione di una cauzione, da versare a favore del Comune mediante fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia dell'effettiva dismissione e del ripristino dei siti al termine dell'esercizio dell'impianto.

3. Nel titolo abilitativo per gli impianti a fune adibiti al trasporto in servizio privato, il Comune può imporre clausole e prescrizioni particolari, tenuto conto anche dei pareri acquisiti nel corso dell'istruttoria.

Art. 5.

Collaudo funzionale

1. Ultimata la costruzione dell'impianto, il soggetto interessato inoltra al Comune competente per territorio la richiesta di autorizzazione all'esercizio, controfirmata dal direttore dei lavori, corredata della documentazione tecnica elencata nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 17, delle dichiarazioni attestanti l'ultimazione dei lavori e la regolare esecuzione dell'opera e delle norme generali e speciali di esercizio dell'impianto.

2. Gli impianti a fune di cui all'art. 1, comma 4, lettere *a)* e *b)*, e gli impianti di cui alle lettere *c)* e *d)*, che attraversano strade pubbliche, edifici abitati e opere pubbliche accessibili al pubblico sono sottoposti a collaudo funzionale effettuato da soggetti esperti nel settore funiviario.

3. In sede di collaudo funzionale, il soggetto incaricato accerta la sussistenza delle condizioni affinché il servizio possa svolgersi in sicurezza, in conformità alle norme tecniche di cui all'art. 15 e alle norme generali e speciali di esercizio dell'impianto, redigendo specifico verbale.

Art. 6.

Assicurazioni

1. L'esercizio degli impianti a fune di cui all'art. 1, comma 4, lettera *a)*, è subordinato all'esistenza di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante da sinistri e da danni arrecati, per fatto proprio del titolare dell'impianto a fune, dei dipendenti o del personale avente funzioni di ispezione, di controllo, di manutenzione o di soccorso, alle persone e alle cose trasportate e a persone e cose terze. Nei casi di cui all'art. 1, comma 4, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, l'esercizio degli impianti è subordinato a idonea copertura assicurativa qualora attraversino strade pubbliche, edifici abitati e opere pubbliche accessibili al pubblico.

Art. 7.

Autorizzazione all'esercizio

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, il soggetto interessato, pubblico o privato, trasmette al Comune competente per territorio:

a) il verbale di collaudo funzionale e la certificazione del suo esito positivo, ove necessario;

b) i nominativi del personale incaricato alla conduzione dell'impianto;

c) copia delle norme generali e speciali di esercizio dell'impianto e dell'eventuale piano di soccorso;

d) copia della documentazione attestante la copertura assicurativa, ove necessaria;

e) il piano di gestione dell'attraversamento mediante regolamentazione del traffico e protezioni o misure tecniche che impediscano la caduta accidentale del carico o delle funi, nel caso di impianti interferenti con strade pubbliche, edifici abitati e opere pubbliche accessibili al pubblico.

2. Nel caso in cui la linea dell'impianto a fune interessi più Comuni, l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata dal Comune sul cui territorio insiste la maggior parte del tracciato dell'impianto medesimo.

3. Nel caso in cui il tracciato dell'impianto a fune interessi più Regioni o Stati, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto è rilasciata dal Comune competente per territorio, previa intesa con gli enti confinanti interessati dall'impianto stesso.

4. Il Comune competente per territorio, verificata la completezza e la regolarità formale della documentazione presentata, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.

Art. 8.

Trasferimento dell'autorizzazione

1. Il Comune competente per territorio concede il trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio ad altro soggetto, su richiesta degli interessati e subordinatamente all'assunzione di tutti gli obblighi del titolare originario da parte del nuovo richiedente.

Art. 9.

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio può essere sospesa dal Comune competente per territorio nel caso in cui il titolare dell'impianto a fune non rispetti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione e dalla presente legge.

Art. 10.

Decadenza dell'autorizzazione

1. La decadenza dell'autorizzazione all'esercizio è dichiarata dal Comune competente per territorio, qualora il titolare dell'impianto a fune:

a) persista in gravi inadempienze agli obblighi derivanti dall'autorizzazione all'esercizio e dalla presente legge;

b) nel caso di rilevanti interventi di modifica dell'impianto, come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 17;

c) dopo venti anni dal suo rilascio.



Art. 11.

Rinuncia all'autorizzazione

1. In caso di rinuncia all'autorizzazione, il titolare dell'impianto a fune deve darne comunicazione al Comune competente per territorio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 12.

Adempimenti a seguito di cessazione dell'autorizzazione all'esercizio

1. Nel caso di cessazione dell'autorizzazione all'esercizio a qualsiasi titolo, il titolare dell'impianto a fune è obbligato a proprie spese alla rimozione delle funi e delle parti di impianto che possono risultare pericolose per la pubblica incolumità.

2. Qualora il titolare dell'impianto a fune non provveda alla messa in sicurezza dell'impianto entro diciotto mesi dalla cessazione, all'esecuzione provvede direttamente il Comune e le relative spese sono poste a carico del titolare medesimo.

Art. 13.

Disposizioni per l'esercizio

1. Per garantire la sicurezza dell'esercizio, ad ogni impianto a fune deve essere preposto un responsabile e il personale necessario alla conduzione dell'impianto, le cui mansioni sono riportate nelle norme generali e speciali di esercizio.

Art. 14.

Rilevanti interventi di manutenzione e controllo o di modifica

1. Decorsi venti anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o alla scadenza dell'autorizzazione per gli impianti esistenti, l'impianto deve essere sottoposto a rilevante intervento di manutenzione e controllo, da effettuare anche nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione. A conclusione dell'intervento, deve essere eseguito il collaudo funzionale.

2. Ai fini dell'ottenimento di nuova autorizzazione all'esercizio a seguito degli interventi di cui al comma 1 o a seguito di rilevanti interventi di modifica, il soggetto interessato trasmette al Comune competente per territorio apposita richiesta, corredata dei documenti di cui all'art. 7, comma 1.

Art. 15.

Norme tecniche

1. Per la progettazione e la costruzione di impianti a fune adibiti al trasporto privato di persone si applica la direttiva 2000/9/CE, del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Gli impianti adibiti al trasporto di persone, che per caratteristiche e destinazione d'uso sono esplicitamente esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2000/9/CE, devono comunque soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II della medesima direttiva.

2. Per la progettazione e la costruzione di impianti a fune per il trasporto privato di animali e cose si applicano le norme tecniche di sicurezza emanate dallo Stato, le raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale trasporti a fune e altre norme tecniche di riferimento.

Art. 16.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque effettui l'esercizio di un impianto a fune in servizio privato senza autorizzazione all'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 1.095 a euro 2.190.

2. Chiunque utilizzi un impianto a fune temporaneo di cantiere oltre la durata del cantiere stesso a cui è asservito è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 1.095 a euro 2.190.

3. L'esercizio dell'impianto senza la nomina del personale preposto da parte del titolare dell'autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 730 a euro 2.190.

4. All'accertamento e alla contestazione delle infrazioni provvedono il Corpo forestale della Valle d'Aosta e la polizia locale. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Sindaco competente per territorio, sulla base delle contestazioni effettuate dal predetto personale.

5. Nel caso di violazioni successive, le sanzioni previste dal presente articolo sono raddoppiate.


6. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 17.

Rinvio

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevede:

a) i contenuti del progetto definitivo e la documentazione tecnica da allegare alla richiesta di autorizzazione all'esercizio, a seconda delle tipologie di impianti a fune di cui all'art. 1, comma 4;



b) i rilevanti interventi di modifica degli impianti a fune che comportano la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio;

c) i requisiti del personale preposto;

d) i dati tecnici degli impianti a fune, da inserire in apposito elenco tenuto dai Comuni interessati.

Art. 18.

Modificazioni alla legge regionale n. 11/1998

1. Dopo la lettera t) del comma 1 dell'art. 61 della legge regionale n. 11/1998, sono aggiunte le seguenti:

«t-bis) palorci e piccoli impianti a fune adibiti al trasporto in servizio privato di animali e cose che non attraversano strade pubbliche, edifici abitati e opere pubbliche accessibili al pubblico;

t-ter) impianti a fune temporanei per cantieri e per trasporto di legname che attraversano strade pubbliche, edifici abitati, opere pubbliche accessibili al pubblico.»

Art. 19.

Disposizioni transitorie

1. I titolari di impianti a fune esistenti devono adeguarsi alle disposizioni contenute negli articoli 7, 13 e 14 entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza del titolo autorizzativo all'esercizio.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle domande per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata avviata, ma non conclusa, l'istruttoria finalizzata al rilascio del titolo abilitativo.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 8 febbraio 2016

ROLLANDIN

(*Omissis*).

16R00377

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2016, n. 14.

Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 31/1990, 50/1995, 15/1997, 1/1998, 11/1998, 16/1999, 60/1999, 30/2003, 45/2003, 21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte Prima - n. 7 del 26 febbraio 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

La seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 62 dello Statuto;

Vista la legge regionale 31 marzo 1990, n. 31 (Norme in materia di proprietà coltivatrice);

Vista legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni);

Vista la legge regionale 5 marzo 1997, n. 15 (Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione);


Vista la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico);

Vista la legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca);

Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei);

Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura);

Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);



Vista la legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità);

Vista la legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali);

Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale);

Vista la legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e di imprenditrice agricoli e di impresa agricola);

Vista la legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura);

Vista la legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali numeri 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) e, in particolare, l'art. 2, comma 1, e l'art. 12;

Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, espresso ai sensi dell'art. 46 del regolamento interno del Consiglio regionale 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale), dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 3 dicembre 2015;

Visto il parere favorevole con raccomandazioni espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta dell'11 gennaio 2016;

Considerato quanto segue:

1. In attuazione della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali numeri 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) e in particolare degli articoli 2, comma 1, e 12, è necessario procedere ad un adeguamento della legislazione in materia di agricoltura, per ricondurre in ambito regionale le competenze fino ad oggi attribuite alle province e alle unioni di comuni; al fine di chiarire che nell'ambito delle funzioni agricole rientra anche la valutazione agronomica dei piani di miglioramento agricolo ambientale (PMAA) di cui all'art. 74 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) è stata introdotta un'apposita disposizione;

2. L'adeguamento ha comportato interventi puntuali nei singoli articoli delle leggi in materia di agricoltura, per indicare quale ente competente, al posto delle province e delle unioni di comuni, la Regione; nel caso della legge regionale n. 50/1995 che disciplina la tartuficoltura è stato necessario, ai fini della verifica dell'idoneità alla raccolta, ridefinire anche la composizione della commis-

sione d'esame di cui all'art. 10 della stessa legge regionale n. 50/1995, prevedendo comunque la possibilità di mantenere un'articolazione territoriale delle sessioni, da definire con delibera di Giunta regionale;

3. Riguardo alla disciplina dell'agriturismo, oltre agli adeguamenti, è stata eliminata la comunicazione dei prezzi da parte degli operatori; l'eliminazione di tale adempimento risponde all'esigenza di ridurre gli oneri delle imprese, anche in coerenza con la normativa in materia di turismo che ha eliminato tale onere amministrativo;

4. In materia di disciplina regionale per la gestione e controllo del potenziale viticolo le funzioni attribuite alle province sono trasferite alla Regione. In questa sede, tuttavia, non è opportuno modificare puntualmente le singole disposizioni per adeguarle al nuovo assetto delle funzioni, in quanto è necessaria una rivisitazione complessiva della normativa regionale per aggiornarla alle disposizioni del regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, attualmente in corso di definizione a livello nazionale;

5. Al fine di tener conto di sopravvenute normative regionali, nazionali e dell'Unione europea, è necessario intervenire sulle leggi in oggetto per apportare gli opportuni adeguamenti;

6. L'attribuzione delle funzioni a livello regionale impone di procedere all'abrogazione delle leggi regionali di carattere generale con le quali erano state attribuite le deleghe alle province e alle unioni di comuni e di altre leggi di settore che prevedono un coinvolgimento degli enti locali ed hanno esaurito i loro effetti o sono da abrogare, perché non più conformi alla normativa vigente;

7. Il parere della Prima commissione consiliare è stato accolto ed è stato adeguato conseguentemente il testo della presente legge;

8. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


APPROVA
la presente legge:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Disposizioni generali

1. La Regione Toscana esercita tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura a decorrere dalla data prevista dall'art. 9, comma 1 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali



e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali numeri 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

2. Nell'ambito delle funzioni amministrative in materia di agricoltura è compresa anche la valutazione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale di cui all'art. 74 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 1990, N. 31
(NORME IN MATERIA DI PROPRIETÀ COLTIVATRICE)

Art. 2.

Trasferimento delle competenze. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 31/1990

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 31 marzo 1990, n. 31 (Norme in materia di proprietà coltivatrice), le parole: «all'ente delegato competente per territorio il quale» sono sostituite dalle seguenti: «alla competente struttura della Giunta regionale che».

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 1995, N. 50
(NORME PER LA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DI TARTUFI FRESCHI E CONSERVATI DESTINATI AL CONSUMO E PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEGLI ECOSISTEMI TARTUFIGENI)

Art. 3.

Disciplina della raccolta. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 50/1995

1. Al comma 7 dell'art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni), le parole: «Gli enti delegati di cui alla legge regionale 4 settembre 1976, n. 64» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti gestori di cui al titolo IV, capo I della legge regionale 31 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)».

Art. 4.

Idoneità ed autorizzazione alla raccolta. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 50/1995

1. Nella rubrica dell'art. 10 della legge regionale n. 50/1995 la parola: «dalla» è sostituita dalla seguente: «alla».

2. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 50/1995 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione nomina le commissioni dinanzi alle quali deve essere sostenuto l'esame per il conseguimento dell'idoneità alla raccolta del tartufo.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 50/1995 è inserito il seguente:

«2-bis. Ogni commissione rimane in carica per cinque anni e, comunque, fino alla costituzione della nuova.».

4. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 50/1995 è sostituito dal seguente:

«3. L'articolazione territoriale, le modalità di effettuazione e svolgimento dell'esame e le regole per il funzionamento delle commissioni sono definite con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma.».

5. Il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 50/1995 è sostituito dal seguente:

«4. Ogni commissione è composta da:

a) un dirigente regionale che la presiede;

b) un esperto designato dal Corpo Forestale dello Stato;

c) tre esperti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello territoriale;

d) due esperti designati dalle associazioni dei raccoglitori riconosciute ai sensi della legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 (Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986, n. 35 "Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private"), se esistenti nel territorio.».

6. Al comma 7 dell'art. 10 della legge regionale n. 50/1995 le parole: «della Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione».

Art. 5.

Tesserino di idoneità. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 50/1995

1. Al comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 50/1995 le parole: «la Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la Giunta regionale».


2. Dopo il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale n. 50/1995 è inserito il seguente:

«5-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della legge regionale n. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali numeri 31/1990, 50/1995, 15/1997, 1/1998, 11/1998, 16/1999, 60/1999, 30/2003, 45/2003, 21/2004, 1/2006, 45/2007, 21/2009, 68/2012), i nominativi iscritti negli elenchi provinciali confluiscono nell'elenco nominativo dei titolari dei tesserini.».

Art. 6.

Calendario di raccolta. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 50/1995

1. Al comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 50/1995 le parole: «su proposta della Provincia competente per territorio e» sono soppresse.



Art. 7.

Zone geografiche di provenienza, tutela e valorizzazione. Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 50/1995

1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 50/1995 le parole: «, sentito il parere delle Amministrazioni provinciali e delle Comunità montane» sono soppresse.

Art. 8.

Procedimento sanzionatorio. Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 50/1995

1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 50/1995 è abrogato.

2. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 50/1995 dopo le parole: «(Modifiche al sistema penale)» sono aggiunte le seguenti: «e della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).».

3. Al comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 50/1995 le parole: «la Provincia» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione».

Art. 9.

Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 21 della legge regionale n. 50/1995

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 50/1995 la parola: «anche» è sostituita dalla seguente: «andante».

2. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 50/1995 la parola: «decia» è sostituita dalla seguente: «decar».

Art. 10.

Recidiva. Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 50/1995

1. Al comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 50/1995 le parole: «della Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione».

Art. 11.

Disposizioni finanziarie. Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 50/1995

1. Il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 50/1995 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale assegna annualmente le somme riscosse ai sensi del comma 1, nella misura del sessanta per cento a favore dei comuni ricompresi nelle aree geografiche di raccolta di cui all'art. 15 ed individuati ai sensi del comma 3 per interventi organizzati dagli stessi o da soggetti privati senza scopo di lucro, anche in collaborazione tra loro.».

2. Il comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 50/1995 è sostituito dal seguente:

«3. L'individuazione dei comuni destinatari dei fondi e la ripartizione delle somme tra gli stessi è effettuata dalla Giunta regionale. A tal fine essa:

a) calcola preliminarmente le somme da ripartire tra i comuni di una medesima provincia in rapporto al numero dei titolari di tesserini di idoneità inseriti nell'elenco di cui all'art. 11, comma 5, presenti per ambito provinciale;

b) ripartisce successivamente le somme di cui alla lettera a) tra i comuni individuati tenendo conto del numero e della rilevanza delle iniziative volte alla tutela, promozione e valorizzazione economica del tartufo e della tartuficoltura, organizzate dagli stessi in collaborazione con le associazioni di cui all'art. 8 nei dieci anni precedenti l'assegnazione del contributo. In caso di comune risultante dalla fusione di due o più comuni si considerano le iniziative organizzate nei dieci anni precedenti da almeno uno di essi.».

3. Il comma 4 dell'art. 25 della legge regionale n. 50/1995 è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta regionale con deliberazione definisce le finalità degli interventi organizzati o finanziati dai comuni.».

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 MARZO 1997, N. 15 (SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ RURALI IN VIA DI CESSAZIONE)

Art. 12.


Compiti della Regione. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 15/1997

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 5 marzo 1997, n. 15 (Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione), le parole: «Nell'ambito del piano della formazione professionale di cui alla legge regionale 31 agosto 1994, n. 70» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ambito dell'offerta di formazione professionale finanziata con risorse pubbliche di cui alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro),».

Art. 13.

Censimento e catalogazione. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 15/1997

1. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 15/1997 le parole: «le Province e le Comunità montane, anche su richiesta dei soggetti interessati oltre che su segnalazione dei comuni, possono» sono sostituite dalle seguenti: «la competente struttura della Giunta regionale, anche su richiesta dei soggetti interessati oltre che su segnalazione dei comuni, può».



Capo V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 1998, N. 1
(AIUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI MIGLIORAMENTO
GENETICO DELLE SPECIE ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO)

Art. 14.

*Attività di tenuta dei libri genealogici. Modifiche
all'articolo 2 della legge regionale n. 1/1998*

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico), è abrogato.

Art. 15.

*Esecuzione dei controlli della produttività animale.
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 1/1998*

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 1/1998 è abrogato.

Art. 16.

*Diffusione di tecniche e metodi innovativi in materia di
riproduzione animale. Modifiche all'articolo 5 della
legge regionale n. 1/1998*

1. Il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 1/1998 è abrogato.

Art. 17.

*Valutazione genetica arieti di razze da latte. Modifiche
all'articolo 6 della legge regionale n. 1/1998*

1. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 1/1998 è abrogato.

Art. 18.

*Valutazione genetica dei riproduttori equini di razze
di interesse gricolo e agrituristico. Modifiche
all'articolo 6-bis della legge regionale n. 1/1998*

1. Il comma 3 dell'art. 6-bis della legge regionale n. 1/1998 è abrogato.

Art. 19.

*Manifestazioni zootecniche. Modifiche all'articolo 7
della legge regionale n. 1/1998*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/1998 le parole: «, secondo quanto previsto al comma 1 dell'art. 9» sono soppresse.

2. I commi 2-bis, 3 e 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 1/1998 sono soppressi.

Art. 20.

*Acquisto di riproduttori selezionati. Modifiche
all'articolo 7-bis della legge regionale n. 1/1998*

1. I commi 3 e 4 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 1/1998 sono abrogati.

Art. 21.

*Competenze del Consiglio regionale. Abrogazione
dell'articolo 9 della legge regionale n. 1/1998*

1. L'art. 9 della legge regionale n. 1/1998 è abrogato.

Art. 22.

*Competenze della Giunta regionale. Abrogazione
dell'articolo 10 della legge regionale n. 1/1998*

1. L'art. 10 della legge regionale n. 1/1998 è abrogato.

Art. 23.

*Competenze delle Province. Abrogazione dell'articolo 11
della legge regionale n. 1/1998*

1. L'art. 11 della legge regionale n. 1/1998 è abrogato.

Art. 24.

*Altri soggetti. Modifiche all'articolo 12
della legge regionale n. 1/1998*

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 1/1998 è sostituito dal seguente:

«1. Le attività ed i compiti non attribuiti alla competenza della Regione sono svolti, ai sensi del comma 2, dai seguenti soggetti:

a) Associazione regionale allevatori della Toscana (ARAT);

b) Associazione toscana produttori zootecnici (ATPZ);

c) Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana;

d) centri di produzione di materiale seminale ed embrionale;

e) centri per l'esecuzione di test di valutazione genetica degli animali;

f) gruppi di raccolta degli embrioni;

g) centri di supporto all'attività selettiva;

h) centri per la conservazione e la valorizzazione delle popolazioni autoctone;

i) Università degli studi toscane;

j) istituti di ricerca abilitati dall'ordinamento.».

2. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 1/1998 le parole: «comunitaria e statale» sono sostituite dalle seguenti: «europea e statale».



Art. 25.

Finanziamento. Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 1/1998

1. L'art. 13 della legge regionale n. 1/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Finanziamento*). — 1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati con gli strumenti della programmazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008).».

Art. 26.

Norma transitoria. Abrogazione dell'articolo 14 della legge regionale n. 1/1998

1. L'art. 14 della legge regionale n. 1/1998 è abrogato.

Capo VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 1998, N. 11 (NORME PER LO SNELLIMENTO E LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA)

Art. 27.

Finalità e oggetto della legge. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 11/1998

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca), è abrogata.

2. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 11/1998 le parole: «le province e comunità montane,» sono soppresse.

Art. 28.

Attività svolte dai CAA. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 11/1998

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 11/1998 le parole: «delle province, delle comunità montane,» sono soppresse.

Art. 29.

Affidamento ai CAA. delle attività di assistenza procedimentale da parte dei comuni, della città metropolitana e delle unioni di comuni nell'ambito delle funzioni conferite dalla Regione. Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 11/1998

1. L'art. 3 della legge regionale n. 11/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Affidamento ai CAA delle attività di assistenza procedimentale da parte dei comuni, della città metropolitana e delle unioni dei comuni nell'ambito delle funzioni conferite dalla Regione*). — 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 29 gennaio 2015, n. 7 (Di-

sposizioni in materia di semplificazione di procedimenti in materia di agricoltura e di centri autorizzati di assistenza agricola), i comuni, la città metropolitana e le unioni di comuni possono affidare ai CAA che lo richiedono, mediante apposita convenzione, incarichi di assistenza procedimentale nell'ambito delle funzioni conferite dalla Regione.

2. Nelle aree interessate da ciascuna convenzione stipulata ai sensi del comma 1, gli adempimenti procedurali affidati ai CAA rientrano nella competenza esclusiva degli stessi.

3. I comuni, la città metropolitana e le unioni di comuni comunicano alla Regione l'avvenuta stipula delle convenzioni.

4. La Giunta regionale, sentiti gli enti interessati, individua gruppi di procedimenti che per la reciproca connessione possono costituire oggetto di incarico ai sensi del comma 1 solo nella loro unitarietà, stabilisce il tariffario degli interventi di assistenza procedimentale di cui all'art. 2, comma 2, effettuati dai CAA per conto dei comuni, della città metropolitana o delle unioni dei comuni convenzionati, definisce i criteri di riparto dei contributi di cui al comma 6 e provvede in ordine alle materie previste dall'art. 7, commi 1 e 2.

5. La Giunta regionale approva altresì, sentiti gli enti interessati, apposite disposizioni intese ad assicurare l'uniforme esercizio delle attività di assistenza procedimentale e costituenti parte integrante di ciascuna convenzione.

6. La Regione partecipa con appositi contributi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, alla copertura degli oneri finanziari gravanti sui comuni, sulle unioni dei comuni e sulla Città metropolitana di Firenze conseguenti all'affidamento di funzioni ai CAA I contributi restano nella disponibilità degli enti sino alla scadenza delle convenzioni stipulate.».

Art. 30.

Affidamento ai CAA delle attività di assistenza procedimentale da parte dell'ARTEA. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 11/1998

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 11/1998 è abrogato.

Art. 31.

Adempimenti previsti dai programmi di intervento finanziario. Abrogazione degli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale n. 11/1998

1. Gli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale n. 11/1998 sono abrogati.

Capo VII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 MARZO 1999, N. 16 (RACCOLTA E COMMERCIO DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI)

Art. 32.

Finalità. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 16/1999

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 «Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei», le parole: «dalla legge regionale 11 aprile



1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve e le aree naturali protette di interesse locale)», sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale n. 24/1994, alla legge regionale n. 65/1997, alla legge regionale n. 24/2000 ed alla legge regionale n. 10/2010)».

2. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 16/1999 è abrogato.

Art. 33.

Raccolta dei funghi epigei spontanei. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 16/1999

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 16/1999 le parole: «dalla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve e le aree naturali protette di interesse locale)» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge regionale n. 30/2015».

Art. 34.

Raccolta nelle aree protette. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 16/1999

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 16/1999 le parole: «L.R. 49/1995» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale n. 30/2015».

2. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 16/1999 le parole: «e le Comunità montane» sono soppresse.

Art. 35.

Limiti di raccolta. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16/1999

1. Il comma 4-bis dell'art. 4 della legge regionale n. 16/1999 è sostituito dal seguente:

«4-bis. Il SUAP trasmette la SCIA alla competente struttura della Giunta regionale che, entro sessanta giorni, verifica il rispetto delle disposizioni di legge.»

2. I commi 4-ter e 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 16/1999 sono abrogati.

Art. 36.

Convenzioni con Enti locali delle regioni confinanti. Abrogazione dell'articolo 10 della legge regionale n. 16/1999

1. L'art. 10 della legge regionale n. 16/1999 è abrogato.

Art. 37.

Raccolta riservata. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 16/1999

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 16/1999 le parole: «alla provincia o alla comunità montana» sono sostituite dalle seguenti: «alla competente struttura della Giunta regionale».

2. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 16/1999 dopo le parole: «(Legge forestale della Toscana)» sono inserite le seguenti: «ed in tal caso la richiesta è inviata all'ente competente alla gestione, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 39/2000.».

3. Al comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 16/1999 le parole: «Le province o le comunità montane decidono» sono sostituite dalle seguenti: «La competente struttura della Giunta regionale decide».

Art. 38.

Raccolta a pagamento. Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 16/1999

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 16/1999 dopo la parola: «presentata» sono inserite le seguenti: «all'ente competente alla gestione ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 39/2000».

2. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 16/1999 le parole: «alla provincia o alla comunità montana territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla competente struttura della Giunta regionale».

Art. 39.

Divieti. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 16/1999

1. La lettera c) del comma 4 della legge regionale n. 16/1999 è sostituita dalla seguente:

«c) in altre aree, adeguatamente tabellate, di particolare valore naturalistico e scientifico o specificatamente interdette per motivi selvicolturali, individuate dalla Regione e dalle unioni di comuni;».

Art. 40.


Ulteriori divieti. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 16/1999

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 16/1999 è sostituito dal seguente:

«1. Per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, anche a causa di eventi climatici eccezionali, la Giunta regionale può vietare, con provvedimento motivato, la raccolta di funghi epigei spontanei in aree circoscritte e per periodi definiti e continui.».

2. Il comma 2-bis della legge regionale n. 16/1999 è sostituito dal seguente:

«2-bis. La Giunta regionale può prevedere, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o per armonizzare lo svolgimento di attività diverse in aree boscate, giorni di divieto di raccolta, nel limite massimo di due giorni per settimana, fatti salvi i residenti delle aree soggette al contingentamento.».



Art. 41.

Informazione. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 16/1999

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 16/1999 le parole: «le Province, le Comunità montane,» sono soppresse.

2. Al comma 2-bis dell'art. 17 della legge regionale n. 16/1999 le parole: «Le Province, le Comunità montane» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione».

Art. 42.

Accertamento delle infrazioni. Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 16/1999

1. Il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 16/1999 è sostituito dal seguente:

«1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge, l'accertamento e la contestazione delle relative infrazioni sono affidate a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente, nonché, limitatamente alle aree di raccolta riservata di cui all'art. 11 e alle aree di raccolta a pagamento di cui all'art. 12, alle guardie private riconosciute ai sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.»

Art. 43.

Procedimento sanzionatorio. Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 16/1999

1. Il comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 16/1999 è abrogato.

2. Al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 16/1999 le parole: «legge regionale 12 novembre 1993 n. 85 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie)» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative)».

3. Al comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 16/1999 le parole: «La provincia e la comunità montana» sono sostituite dalle seguenti: «La competente struttura della Giunta regionale».

4. Al comma 4-ter dell'art. 24 della legge regionale n. 16/1999 le parole: «dalla provincia e dalla comunità montana ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione Toscana».

Art. 44.

Ripartizione proventi. Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 16/1999

1. Il comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 16/1999 è sostituito dal seguente:

«1. I proventi derivanti annualmente dai versamenti di cui all'art. 8 sono incamerati dalla Regione Toscana che li utilizza nel modo seguente:

a) il 10 per cento dell'importo complessivo per le attività di informazione di cui all'art. 17;

b) il restante 90 per cento per finanziare interventi di miglioramento dell'ambiente naturale, l'attività di vigilanza ed ogni altra attività connessa con l'attuazione della presente legge, secondo le previsioni degli strumenti di programmazione regionale in materia forestale.»

2. Il comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 16/1999 è abrogato.

Art. 45.

Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 26-bis della legge regionale n. 16/1999

1. Il comma 2 dell'art. 26-bis della legge regionale n. 16/1999 è sostituito dal seguente:

«2. Il 90 per cento delle entrate di cui al comma 1, è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell'anno precedente, nella UPB 524 "Attività forestali. Difesa e tutela dei boschi - Spese di investimento" del bilancio regionale. Il restante 10 per cento è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell'anno precedente, nella UPB 523 "Attività forestali. Difesa e tutela dei boschi - Spese correnti" del bilancio regionale.»

Capo VIII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 NOVEMBRE 1999, N. 60 (AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA «ARTEA»)

Art. 46.

Competenze. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 60/1999

1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura «ARTEA»), è sostituito dal seguente:


«1. L'ARTEA svolge per la Regione Toscana le funzioni di organismo pagatore ai sensi dell'art. 7 del regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1306/2013 (Regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008).»

2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 60/1999 è sostituita dalla seguente:

«b) pagamento di programmi regionali e europei in agricoltura sulla base di quanto stabilito negli strumenti della programmazione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);».

3. La lettera c) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 60/1999 è sostituita dalla seguente:

«c) organismo intermedio di programmi regionali ed europei diversi da quelli di cui al comma 1 e al comma 2, lettera b), secondo quanto stabilito negli strumenti della programmazione regionale di cui alla legge regionale n. 1/2015.»



Art. 47.

Funzioni di organismo pagatore. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 60/1999

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 60/1999 le parole: «nel rispetto del regolamento (CE) 21 giugno 2006, n. 885/2006 (Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR) e delle linee direttrici impartite dalla Commissione Europea.» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto del regolamento delegato (UE) 11 marzo 2014, n. 907/2014 (Regolamento che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro), nonché del regolamento di esecuzione 6 agosto 2014, n. 908/2014 (Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza) e delle linee direttrici impartite dalla Commissione europea.».

Art. 48.

Controlli nell'esercizio della funzione di organismo pagatore. Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 60/1999

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 60/1999 le parole: «a campione» sono sostituite dalle seguenti: «in loco».

2. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 60/1999 le parole: «anche attraverso un confronto con i dati del sistema informativo regionale avvalendosi dei servizi forniti dall'AGEA e dal» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi del sistema informativo di cui all'art. 14-bis integrato nel».

3. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 60/1999 è abrogato.

Art. 49.

Affidamento di servizi e delega di funzioni. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 60/1999

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 60/1999 è sostituito dal seguente:

«3. ARTEA può delegare la funzione di autorizzazione ai pagamenti di cui all'art. 3 ed i relativi controlli di cui all'art. 4, per le tipologie di spesa relative al programma di sviluppo rurale e per quelle che comportano investimenti, nel rispetto delle condizioni previste dal punto 1, lettera c.1), dell'allegato 1 al Regolamento (UE) 907/2014.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 60/1999 è inserito il seguente:

«3-bis. Nei casi diversi dal comma 3, in cui parte degli adempimenti relativi alla funzione di autorizzazione al pagamento siano svolti da soggetti diversi dall'ARTEA nell'ambito di compiti ordinari loro assegnati da atti normativi, i rapporti con l'ARTEA sono regolati da accordo scritto e sono rispettate le altre condizioni di cui alla lettera C.2) dell'allegato 1 al Regolamento (UE) 907/2014.».

3. Dopo il comma 3-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 60/1999 è inserito il seguente:

«3-ter. Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 3 e 3-bis, previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici dei suddetti soggetti sono collegati al sistema informativo dell'ARTEA di cui all'art. 14-bis, al sistema informativo regionale e al SIAN di cui al decreto legislativo n. 173/1998.».

Art. 50.

Collegio dei revisori. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 60/1999

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 60/1999 le parole: «, previa designazione di due membri da parte, rispettivamente, dell'Unione province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEN)» sono soppresse.

Art. 51.

Sistema informativo. Sostituzione dell'articolo 14-bis della legge regionale n. 60/1999

1. L'art. 14-bis della legge regionale n. 60/1999 è sostituito dal seguente:

«Art. 14-bis (Sistema informativo). — 1. L'ARTEA gestisce il Sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) di cui alla legge regionale n. 23/2000.


2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'ARTEA si avvale del sistema informativo di cui al comma 1, che fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

3. I sistemi informativi sono adeguatamente protetti, anche garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)».

Art. 52.

Gestione delle risorse finanziarie. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 60/1999

1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 60/1999 dopo le parole: «del comma 1, lettera a)» sono inserite le seguenti: «e sono gestite separatamente nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione europea, nazionale e regionale».



2. Dopo il comma 2-*bis* della legge regionale n. 60/1999 sono inseriti i seguenti:

«2-*ter*. Il bilancio per le attività di cui al comma 2, lettera *a*), è formulato in termini di sola cassa, inizia il 16 ottobre e termina il 15 ottobre dell'anno successivo.

2-*quater*. I conti annuali riferiti all'attività di organismo pagatore per i fondi inerenti alla politica agricola comune sono certificati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 165/1999.».

Capo IX

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2003, N. 30 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE E DELLE FATTORIE DIDATTICHE IN TOSCANA)

Art. 53.

Connessione dell'attività agrituristica e principalità dell'attività agricola. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 30/2003

1. La lettera *b*) del comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana), è sostituita dalla seguente:

«*b*) i valori del tempo lavoro relativi al rispetto delle regole di condizionalità dell'attività minima di cui regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio».

Art. 54.

Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 30/2003

1. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 30/2003 le parole «in occasione della comunicazione di variazione di cui all'art. 10» sono sostituite dalle seguenti «al SUAP del comune nel cui territorio è situata l'UTE, che provvede alla variazione della SCIA».

2. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«4. La competente struttura della Giunta regionale procede in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento di rettifica è trasmesso al comune e notificato all'interessato.».

Art. 55.

Pubblicità dei prezzi, dei servizi e delle attrezzature. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 30/2003

1. La rubrica dell'art. 10 della legge regionale n. 30/2003 è sostituita dalla seguente: «Dati statistici».

2. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 30/2003 sono abrogati.

3. Il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«4. I comuni capoluogo e la città metropolitana raccolgono i dati dei servizi e delle attrezzature di ogni singola struttura ricettiva e acquisiscono i dati statistici riguardanti le strutture ricettive ed il movimento clienti, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e li trasmettono alla Giunta regionale.».

Art. 56.

Obblighi amministrativi degli operatori agrituristiche. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 30/2003

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 30/2003 è abrogata.

2. Dopo la lettera *f*) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 30/2003 è inserita la seguente:

«*f-bis*) rispettare i prezzi massimi esposti;».

Art. 57.

Immobili destinati all'attività agrituristica. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 30/2003

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 30/2003 è sostituita dalla seguente:

«*c*) salvo i limiti e le condizioni previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i volumi derivanti da:

1) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 72, comma 1 lettera *b*), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

2) interventi di sostituzione edilizia di cui all'art. 71, comma 1, lettera *m*), della legge regionale n. 65/2014;


3) addizioni volumetriche di cui all'art. 71, comma 1, lettera *h*), della legge regionale n. 65/2014;

4) ampliamenti una tantum di cui all'art. 71, comma 2, lettera *a*) e all'art. 72, comma 1, lettera *a*), della legge regionale n. 65/2014;

5) trasferimenti di volumetrie di cui all'art. 71, comma 2, lettera *b*) e all'art. 72, comma 1, lettera *a*), della legge regionale n. 65/2014;

6) interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'art. 71, comma 1, lettera *c*), della legge regionale n. 65/2014;

7) interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'art. 71, comma 1, lettera *i*), della legge regionale n. 65/2014;».



Art. 58.

Disciplina per il governo del territorio e per gli interventi edilizi. Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 30/2003

1. La lettera *b-bis*) del comma 3 dell'art. 18 della legge regionale n. 30/2003 è sostituita dalla seguente:

«*b-bis*) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell'art. 41, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) nonché di quelli realizzati ai sensi dell'art. 73, comma 4, della legge regionale n. 65/2014, salvo che al termine del programma aziendale pluriennale risultino non più necessari o atti all'attività agricola per la quale sono stati realizzati.»

2. Il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«4. Agli interventi effettuati sul patrimonio edilizio con destinazione agrituristica si applicano le disposizioni degli articoli 71 e 72 della legge regionale n. 65/2014.»

3. Il comma 5 dell'art. 18 della legge regionale n. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«5. Agli interventi edilizi per le attività agrituristiche realizzati dagli imprenditori agricoli professionali si applica l'art. 188, comma 1, lettera *a*), della legge regionale n. 65/2014.»

4. Il comma *6-bis* dell'art. 18 della legge regionale n. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«*6-bis*. I volumi relativi agli annessi agricoli trasformati in strutture agrituristiche successivamente all'entrata in vigore della presente legge sono conteggiati tra gli edifici esistenti con destinazione produttiva agricola nei programmi aziendali presentati ai sensi degli articoli 73 e 74 della legge regionale n. 65/2014 per la durata di dieci anni.»

Art. 59.

Vigilanza e controllo. Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 30/2003

1. Il comma 4 dell'art. 23 della legge regionale n. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«4. La Regione effettua esclusivamente le verifiche sul rispetto del requisito della principalità dell'attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche indicate nel titolo abilitativo, sulla classificazione, sulle caratteristiche delle strutture, sulla natura dei prodotti di cui all'art. 15 nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nonché sul rispetto delle norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche. Tale controllo è effettuato su un numero di strutture non inferiore al 10 per cento delle strutture presenti sul territorio regionale. L'esito dei controlli è comunicato ai comuni.»

2. Al comma 5 dell'art. 23 della legge regionale n. 30/2003 le parole: «con le province o con gli enti di cui alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane), nonché» sono soppresse.

Art. 60.

Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 30/2003

1. Il comma 6 dell'art. 24 della legge regionale n. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«6. L'imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro nei seguenti casi:

a) tabella riepilogativa dei prezzi compilata in modo non corretto o incompleto, oppure non esposta;

b) applicazione di prezzi superiori a quelli esposti.»

2. Il comma 8 dell'art. 24 della legge regionale n. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«8. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5, *6-ter*, *6-quarter* e *6-quinquies* sono applicate dal comune e i relativi proventi sono da esso direttamente introitati. Le sanzioni di cui ai commi 6 e *6-bis* sono applicate dalla Regione e i relativi proventi sono da essa direttamente introitati.»

Art. 61.

Sospensione e cessazione dell'esercizio delle attività agrituristiche. Modifiche all'articolo 25 della legge regionale n. 30/2003

1. Al comma 7 dell'art. 25 della legge regionale n. 30/2003 le parole: «alla provincia o agli enti di cui alla legge regionale n. 37/2008» sono sostituite dalle seguenti: «alla competente struttura della Giunta regionale».

Capo X

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2003, N. 45 (DISCIPLINA DELLE STRADE DEL VINO, DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA E DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI DI QUALITÀ)

Art. 62.

Comitato di gestione. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 45/2003

1. Alla lettera *f*) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità), le parole: «alle comunità montane o alle province» sono sostituite dalle seguenti: «alle unioni di comuni».


Capo XI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2004, N. 21 (DISCIPLINA DEI DISTRETTI RURALI)

Art. 63.

Costituzione del distretto rurale. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 21/2004

1. Alla lettera *b*) del comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali), le parole: «la provincia o le province interessate nonché» sono soppresse.



2. Al comma 6 dell'art. 3 della legge regionale n. 21/2004 le parole: «, di norma in una provincia tra quelle interessate,» sono soppresse.

Capo XII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 2006, n. 1 (DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E DI SVILUPPO RURALE)

Art. 64.

Procedimenti e moduli organizzativi. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 1/2006

1. La lettera a) del comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è soppresa.

Capo XIII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2007, n. 45 (NORME IN MATERIA DI IMPRENDITORE E DI IMPRENDITRICE AGRICOLI E DI IMPRESA AGRICOLA)

Art. 65.

Riconoscimento della qualifica di IAP. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 45/2007

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e di imprenditrice agricoli e di impresa agricola), le parole: «provincia, d'intesa con le comunità montane nei territori di loro competenza e» sono sostituite dalla seguente: «Regione».

Art. 66.

Iscrizione degli IAP. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 45/2007

1. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 45/2007 le parole: «, alla provincia o alla comunità montana competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla competente struttura della Giunta regionale».

Art. 67.

Vigilanza e controllo. Sanzioni. Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 45/2007

1. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 45/2007 le parole: «La provincia o la comunità montana competente,» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione».

Art. 68.

Regolamento regionale. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 45/2007

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 45/2007 le parole: «da parte delle province e comunità montane» sono soppresse.

Art. 69.

Funzioni amministrative. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 45/2007

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 45/2007 le parole: «La provincia o la comunità montana competente» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione».

2. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 45/2007 le parole: «La provincia» sono sostituite dalle seguenti: «La competente struttura della Giunta regionale».

Art. 70.

Norma transitoria

1. Fino all'entrata in vigore delle modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2008, n. 6/R (Regolamento di attuazione del Capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n.45), restano valide le commissioni provinciali esaminatrici in essere alla data del 31 dicembre 2015 e i disciplinari approvati dalle province.

Capo XIV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2009, n. 21 (NORME PER L'ESERCIZIO, LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA)

Art. 71.

Modifiche al preambolo della legge regionale n. 21/2009

1. Al numero 4) del preambolo della legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura), le parole: «si prevede la possibilità per le province e le comunità montane di» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione può».

Art. 72.

Programmazione. Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 21/2009

1. L'art. 3 della legge regionale n. 21/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Programmazione). — 1. Negli atti della programmazione regionale di cui alla legge 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), sono individuati gli interventi regionali di promozione e incentivazione dell'apicoltura e dei prodotti dell'alveare e il loro coordinamento con quelli definiti dagli strumenti di programmazione nazionale.».

Art. 73.

Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche. Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 21/2009

1. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 21/2009 le parole: «sentite le province e le comunità montane» sono soppresse.



Art. 74.

Allevamento api regine e zone di rispetto. Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 21/2009

1. L'art. 11 della legge regionale n. 21/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Allevamento api regine e zone di rispetto*). —

1. La Giunta regionale può individuare zone di rispetto intorno ad allevamenti di api regine definendo le modalità per la loro delimitazione e il periodo durante il quale vige il divieto di immissione di altri alveari nella zona di rispetto delimitata.».

Art. 75.

Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 21/2009

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 21/2009 le parole: «, con il PAR di cui all'art. 2 della legge regionale n. 1/2006» sono soppresse.

Capo XV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2012, N. 68 (DISCIPLINA PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEL POTENZIALE VITICOLO)

Art. 76.

Norma transitoria. Inserimento dell'articolo 24-bis nella legge regionale n. 68/2012

1. Dopo l'art. 24 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo), è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (*Norma transitoria*). — 1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di attuazione del regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, le funzioni attribuite alle province sono trasferite alla Regione.».

Capo XVI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77.

Abrogazioni

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura foreste, caccia e pesca);

b) legge regionale 31 agosto 1994, n. 69 (Norme concernenti la revisione straordinaria degli albi dei vigneti per il vino Chianti DOCG e per gli altri vini DOC e DOCG);

c) legge regionale 31 agosto 1994, n. 72 (Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori o da eventi meteorici. Delega di funzioni e finanziamenti regionali);

d) legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 (Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143);

e) legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale);

f) legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione);

g) legge regionale 21 marzo 2000, n. 33 (Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica).

Art. 78.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Firenze, 23 febbraio 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 febbraio 2016.

(*Omissis*).

16R00244

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 2016, n. 15.

Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell'aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 2 marzo 2016*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;



Visti l'art. 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge-quadro sull'inquinamento acustico);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.);

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico);

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla legge regionale 25/1998, alla legge regionale 61/2007, alla legge regionale 20/2006, alla legge regionale 30/2005, alla legge regionale 91/1998, alla legge regionale 35/2011 e alla legge regionale 14/2007);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta dell'8 gennaio 2016;

Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, espresso dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 12 gennaio 2016;

Considerato quanto segue:

1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 3) e 4), della legge regionale 22/2015, occorre procedere all'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti, di tutela della qualità dell'aria e di inquinamento acustico mediante l'espressa attribuzione alla Regione delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze;

2. Per quanto riguarda la materia della gestione dei rifiuti, tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti dalla legge 56/2014 e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché al fine di superare la frammentazione delle competenze in tale materia e garantire quindi una più efficace ed efficiente azione amministrativa, risulta opportuno allocare in capo alla Regione anche le residue funzioni che la legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle fun-

zioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 25/1998 e alla legge regionale 10/2010), ha riservato alle province e alla Città metropolitana di Firenze;

3. L'accentramento in capo alla Regione di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, con l'unica eccezione delle competenze provinciali di natura urbanistica relative all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), delle aree idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti, fa venir meno la necessità di mantenere il Comitato regionale di coordinamento per la gestione dei rifiuti, mentre rimane confermato, con una diversa composizione, il Comitato per la bonifica dei siti inquinati, materia in cui rimangono ferme le competenze già attribuite ai comuni dalla legge regionale 10 luglio 2006, n. 30 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati);

4. In materia di inquinamento acustico sono trasferite alla Regione le funzioni amministrative, svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, riguardanti, in particolare, l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata approvazione dei piani comunali di risanamento acustico nonché la vigilanza ed il controllo sugli ambiti territoriali sovra comunali;


5. Poiché la legge regionale 22/2015 trasferisce alla Regione le funzioni relative alle sole strade regionali, le province e la Città metropolitana di Firenze rimangono gli enti competenti, in qualità di soggetti gestori delle infrastrutture, all'elaborazione delle mappe acustiche e dei piani di contenimento del rumore, nonché all'attuazione dei relativi interventi, previsti dalla normativa nazionale per gli assi stradali provinciali;

6. In materia di tutela della qualità dell'aria sono trasferite alla Regione le funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, con particolare riferimento a quelle autorizzative, di controllo e di coordinamento della pianificazione al livello comunale;

7. L'accentramento in capo alla Regione di tutte le funzioni amministrative fa venir meno la necessità di mantenere il Comitato regionale di coordinamento, organismo già istituito presso la Giunta regionale per assicurare il raccordo e coordinamento tra Regione e province;

8. Le modifiche della legge regionale 69/2011 si rendono necessarie al fine di eliminare ogni riferimento a competenze provinciali in materia di gestione dei rifiuti e risorse idriche trasferite alla Regione;

9. In considerazione dell'urgenza della riacquisizione delle funzioni provinciali ai sensi della legge regionale 22/2015, in materia di gestione dei rifiuti, di tutela della qualità dell'aria, di inquinamento acustico, è necessario garantire l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;



APPROVA
la presente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA L.R. 18 MAGGIO 1998, N. 25 (NORME PER
LA GESTIONE DEI RIFIUTI E LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI)

Art. 1.

Riduzione della produzione dei rifiuti. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita. Condizioni per i capitolati di appalti pubblici. Modifiche all'art. 4 della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.), la parola: «Province,» è soppressa.

2. Al comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 25/1998 dopo le parole: «le province» sono inserite le seguenti: «e la Città metropolitana di Firenze».

Art. 2.

*Competenze della Regione.
Modifiche all'art. 5 della l.r. 25/1998*

1. Il comma 1 dell'art. 5 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di gestione dei rifiuti, di spandimento fanghi in agricoltura, di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia ed in particolare:

a) l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 9;

b) l'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico), secondo quanto disposto dall'art. 6-bis;

c) il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, l'esercizio e la chiusura degli impianti di gestione dei rifiuti e lo svolgimento delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, anche pericolosi, rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209, 211 e 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché, ove applicabili, ai sensi delle disposizioni di cui alla parte II, titolo III bis, del medesimo decreto legislativo 152/2006, ivi comprese le autorizzazioni relative agli impianti di cui all'art. 21;

d) il controllo, con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), sul rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi e più in generale sulle attività di gestione dei rifiuti, di intermediazione e di commercio, ivi compresa l'applica-

zione delle relative sanzioni amministrative, fatte salve le funzioni di controllo sul territorio svolte dagli organi di polizia giudiziaria e ferme restando le competenze dei comuni di cui all'art. 262, comma 1, del decreto legislativo 152/2006;

e) le funzioni relative alle procedure semplificate di cui agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 152/2006 e di cui all'art. 3, comma 1, lettera g), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

f) il rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento, nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale, dell'autorizzazione per l'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 59/2013, nei casi e nel rispetto delle procedure previste nel medesimo decreto;

g) l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza di cui all'art. 191 del decreto legislativo 152/2006, nonché la promozione e l'adozione delle iniziative di cui al comma 2 del medesimo articolo;

h) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal decreto legislativo 152/2006;

i) l'approvazione di norme regolamentari per la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, con particolare riferimento a:

1) i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza;

2) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 195, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 152/2006, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare;

3) la definizione dei parametri di riferimento per la quantificazione degli scarti e sovralli prodotti negli impianti di gestione di rifiuti, diversi da quelli di cui all'art. 30-*quater*, ai fini dell'applicazione del tributo per lo smaltimento in discarica disciplinato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

l) la redazione di:

1) linee guida e criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 195, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 152/2006;

2) un disciplinare per l'esercizio delle funzioni tecnico-amministrative in materia di bonifica.



m) l'erogazione dei finanziamenti previsti dal piano regionale di cui all'art. 9, nonché dei contributi di cui all'art. 3;

n) la concessione di finanziamenti per la redazione di studi, ricerche, piani, progetti, mostre, convegni, programmi, indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione;

o) le funzioni in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti attribuite alle autorità competenti di spedizione e destinazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 194, comma 7, del decreto legislativo 152/2006;

p) tutte le funzioni amministrative concernenti la bonifica dei siti inquinati attribuite alle regioni ed alle province ai sensi del titolo V, della parte IV, del decreto legislativo 152/2006, e non riservate ai comuni dalla legge regionale 10 luglio 2006, n. 30 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati).».

2. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 25/1998 le parole: «di cui al comma 1, lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «di gestione dei rifiuti».

Art. 3.

Competenze delle province. Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 25/1998

1. L'art. 6 della legge regionale 25/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 Competenze delle province e della Città metropolitana di Firenze

1. Le province e la Città metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.».

Art. 4.

Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti di competenza dell'Autorità marittima. Modifiche all'art. 6-ter della l.r. 25/1998

1. Il comma 2 dell'art. 6-ter della legge regionale 25/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano proposto, lo stesso è integrato a cura della Regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con le previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti.».

Art. 5.

Comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati. Modifiche all'art. 8-ter della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell'art. 8-ter della legge regionale 25/1998 la parola «, provinciali» è soppressa.

2. Il comma 2 dell'art. 8-ter della legge regionale 25/1998 è sostituito con il seguente:

«2. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è composto dal dirigente responsabile, o suo delegato, della struttura regionale competente, nonché dai dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici competenti in materia di bonifica dei siti inquinati appartenenti ai cinque comuni individuati dal consiglio delle autonomie locali.».

Art. 6.

Effetti del piano regionale. Modifiche all'art. 13 della l.r. 25/1998

1. Al comma 6 dell'art. 13 della legge regionale 25/1998 le parole: «dalla provincia competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione».

Art. 7.

Agenzia regionale recupero risorse s.p.a. Modifiche all'art. 15 della l.r. 25/1998

1. Il comma 2-bis dell'art. 15 della legge regionale 25/1998 è sostituito dal seguente:

«2-bis. I comuni, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, i gestori dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani e i gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti sono tenuti a trasmettere i dati sulla gestione dei rifiuti in loro possesso richiesti dall'Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. e dall'ARPAT, necessari all'esercizio delle attività istituzionali di tali enti di cui, rispettivamente, alla legge regionale 87/2009 ed alla legge regionale 30/2009. L'ARPAT al fine di garantire l'acquisizione di un quadro conoscitivo unitario, trasmette a sua volta annualmente alla «Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.» i dati relativi al modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale). La trasmissione dei dati avviene in coerenza con le disposizioni contenute nel titolo I, capo I della legge 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) ed avvalendosi dei flussi informativi in conformità alle modalità e agli standard tecnologici previsti dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).».

2. Al comma 2-ter dell'art. 15 della legge regionale 25/1998 le parole: «ed agli ambiti territoriali ottimali» sono soppresse.



Art. 8.

Competenze in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti. Modifiche all'art. 16 della l.r. 25/1998

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 25/1998 la parola «Province» è sostituita con la seguente «comuni».

Art. 9.

Disposizioni in materia di procedure autorizzative d'impianti d'incenerimento di rifiuti con recupero energetico. Modifiche all'art. 17-bis della l.r. 25/1998

1. Il comma 2 dell'art. 17-bis della legge regionale 25/1998 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, nelle procedure di valutazione di impatto ambientale e di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale degli impianti di incenerimento di rifiuti con recupero energetico, la Regione tiene conto della capacità nominale e del carico termico nominale dell'impianto, stabilendo il solo carico termico nominale complessivo dell'impianto anche ad integrazione di quanto già previsto negli atti di pianificazione vigenti.»

Art. 10.

*Attività sperimentali.
Modifiche all'art. 18 della l.r. 25/1998*

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 25/1998 le parole: «È competenza della Giunta regionale autorizzare» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione autorizza le».

Art. 11.

*Interventi di bonifica.
Modifiche all'art. 20 della l.r. 25/1998*

1. Al comma 10 dell'art. 20 della legge regionale 25/1998 le parole: «di cui all'art. 17, comma 4, del decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla legge regionale 10 luglio 2006, n. 30 (Funzioni amministrative di competenza comunale in materia di bonifica di siti contaminati),».

2. Al comma 11 dell'art. 20 della legge regionale 25/1998 la parola «Provincia» è sostituita con la seguente: «Regione».

Art. 12.

*Disposizioni relative ai siti minerari.
Modifiche all'art. 20-bis della l.r. 25/1998*

1. Al comma 1 dell'art. 20-bis della legge regionale 25/1998 le parole: «ai comuni e alla province competenti per territorio.» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni competenti per territorio e alla Regione.».

Art. 13.

*Acque di miniera.
Modifiche all'art. 20-ter della l.r. 25/1998*

1. Al comma 4 dell'art. 20-ter della legge regionale 25/1998 le parole: «da parte della provincia nel cui territorio ricade la concessione mineraria» sono sostituite dalle seguenti: «da parte della Regione».

Art. 14.

*Oneri istruttori.
Inserimento dell'art. 20 novies della l.r. 25/1998*

1. Dopo l'art. 20 octies della legge regionale 25/1998 è inserito il seguente:

«Art. 20 novies Oneri istruttori

1. Gli importi e le modalità, di applicazione e di corresponsione degli oneri istruttori e delle tariffe relative alle autorizzazioni di cui all'art. 5, non rilasciate nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 59/2013 o nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale di cui alla parte II, titolo III bis del medesimo decreto legislativo 152/2006, ove non determinati da disposizioni nazionali, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei costi delle attività svolte nell'ambito dell'istruttoria del procedimento e sulla base dei criteri di cui ai commi 2 e 3.

2. Per le istanze relative alla bonifica dei siti inquinati, gli importi di cui al comma 1 sono definiti, al netto di eventuali ulteriori oneri relativi al rilascio dei titoli sostituiti dall'autorizzazione regionale di cui all'art. 242, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in misura non inferiore a 100,00 euro e non superiore a 5.000,00 euro, tenendo conto:


a) della tipologia d'istanza ai sensi della parte IV, titolo V, del decreto legislativo 152/2006;

b) della complessità dell'intervento per le ipotesi di cui all'art. 242, comma 7, del decreto legislativo 152/2006.

3. Per le istanze non ricomprese nel comma 2, gli importi di cui al comma 1 sono determinati, in misura non inferiore a 300,00 euro e non superiore a 800,00 euro, tenendo conto della complessità istruttoria, valutata anche in relazione alla tipologia del titolo autorizzatorio e dell'istanza.

4. La delibera di cui al comma 1 stabilisce altresì le modalità di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo nonché la quota percentuale da destinare ad ARPAT.

5. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni» titolo 3 «entrate extratributarie» del bilancio regionale.».



Art. 15.

*Piani di ambito.
Modifiche all'art. 27 della l.r. 25/1998*

1. Il comma 3 dell'art. 27 della legge regionale 25/1998 è sostituito dal seguente:

«3. Il piano adottato è depositato per trenta giorni consecutivi presso le sedi della autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei comuni compresi nel territorio dell'ambito ottimale, nonché sul sito istituzionale dei comuni e della Regione, durante i quali chiunque può presentare osservazioni. Dell'avvenuta adozione e del nome del garante è data comunicazione su almeno due quotidiani a diffusione locale. Entro lo stesso termine la Regione può prescrivere alla autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani le modifiche necessarie a rendere il piano di ambito conforme al piano regionale. I comuni trasmettono tempestivamente alla autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani le osservazioni ricevute.»

Art. 16.

Finanziamento degli interventi di bonifica di aree inquinate eseguiti in danno dai comuni. Modifiche all'art. 28-bis della l.r. 25/1998

1. Al comma 5 dell'art. 28-bis della legge regionale 25/1998 le parole: «dall'attestazione della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dall'attestazione della Regione».

Art. 17.

Sanzioni amministrative. Obblighi di trasmissione dei dati per gli obiettivi di raccolta differenziata, tardiva od omessa trasmissione e relative sanzioni. Modifiche all'art. 30 della l.r. 25/1998

1. Al comma 3 dell'art. 30 della legge regionale 25/1998 le parole: «la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione.» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione.».

Art. 18.

Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani. Modifiche all'art. 30-bis della l.r. 25/1998

1. Il comma 11 dell'art. 30-bis della legge regionale 25/1998 è sostituito dal seguente:

«11. Le somme effettivamente incassate ai sensi del comma 5 sono riassegnate sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale).».

Art. 19.

Disposizioni transitorie per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani. Modifiche all'art. 30-quinquies della l.r. 25/1998

1. Il comma 12 dell'art. 30-quinquies della legge regionale 25/1998 è sostituito dal seguente:

«12. Le somme effettivamente incassate ai sensi del comma 4 sono riassegnate sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalità di cui alla legge regionale 14/2007.».

Capo II

MODIFICHE ALLA L.R. 1 DICEMBRE 1998, N. 89 (NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO)

Art. 20.

Programmazione in materia di inquinamento acustico. Modifiche all'art. 1-bis della l.r. 89/1998

1. Al comma 2 dell'art. 1-bis della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), le parole: «Con le deliberazioni di attuazione annuali del PAER, di cui all'art. 10-bis della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale)» sono sostituite dalle seguenti: «Con le deliberazioni di attuazione del PAER, di cui all'art. 3-bis della legge regionale 14/2007 ».

Art. 21.

Compiti delle Province. Modifiche all'art. 3 della l.r. 89/1998

1. La rubrica dell'art. 3 della legge regionale 89/1998 è sostituita dalla seguente: «Compiti delle Province e della Città metropolitana di Firenze.».

2. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 89/1998 dopo le parole: «Le Province» sono inserite le seguenti: «e la Città metropolitana di Firenze».

3. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 89/1998, le parole: «legge regionale 1/2005 » sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)».

4. Al comma 2-bis dell'art. 3 della legge regionale 89/1998 dopo le parole: «Le Province» sono inserite le seguenti: «e la Città metropolitana di Firenze».

Art. 22.

Catasto regionale dell'inquinamento acustico. Modifiche all'art. 3-bis della l.r. 89/1998

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3-bis della legge regionale 89/1998 dopo le parole: «delle province» sono inserite le seguenti: «, della Città metropolitana di Firenze».



Art. 23.

Procedura del piano comunale di classificazione acustica. Modifiche all'art. 5 della l.r. 89/1998

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 89/1998 le parole: «, alla provincia» sono soppresse.
2. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 89/1998 le parole: «e la provincia» sono soppresse.
3. Alla lettera *a*) del comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 89/1998 le parole: «ed alla provincia territorialmente competente» sono soppresse.
4. Al comma 8 dell'art. 5 della legge regionale 89/1998 le parole: «ed alla provincia» sono soppresse.

Art. 24.

Divieto di contatto di aree. Modifiche all'art. 6 della l.r. 89/1998

1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 89/1998 è sostituito dal seguente:
«2. Qualora, in relazione al divieto di cui al comma 1, insorgano conflitti tra comuni confinanti, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione, sentiti i comuni interessati.».

Art. 25.

Procedura del piano comunale di risanamento acustico. Modifiche all'art. 8-bis della l.r. 89/1998

1. Al comma 2 dell'art. 8-bis della legge regionale 89/1998 le parole: «ed alla provincia territorialmente competente» sono soppresse.

Art. 26.

Piano comunale di miglioramento acustico. Modifiche all'art. 9 della l.r. 89/1998

1. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 89/1998 le parole: «alla Provincia competente ed» sono soppresse.

Art. 27.

Relazione biennale sullo stato acustico del comune. Modifiche all'art. 9-bis della l.r. 89/1998

1. Al comma 1 dell'art. 9-bis della legge regionale 89/1998 le parole: «e alla provincia» sono soppresse.

Art. 28.

Poteri sostitutivi. Modifiche all'art. 10 della l.r. 89/1998

1. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 89/1998 dopo le parole: «piano comunale di classificazione acustica di cui agli articoli 4 e 5» sono inserite le seguenti: «e all'approvazione del piano comunale di risanamento di cui agli articoli 8 e 8 bis».

Art. 29.

Contributi regionali. Modifiche all'art. 11 della l.r. 89/1998

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 89/1998 dopo le parole: «alle province» sono inserite le seguenti: «e alla Città metropolitana di Firenze».
2. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 89/1998 le parole: «e provinciali» sono soppresse.
3. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 89/1998 è inserito il seguente:
«2-bis. I contributi di cui al comma 2, possono essere altresì assegnati alle province e alla Città metropolitana di Firenze per le attività di monitoraggio finalizzate all'elaborazione delle mappature acustiche relative agli assi stradali provinciali principali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 194/2005.».

Art. 30.

Controlli. Modifiche all'art. 14 della l.r. 89/1998

1. Al comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 89/1998 le parole: «sono esercitate dalle province, che a tal fine utilizzano le strutture dell'ARPAT, secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 1, della legge 447/1995 e nel rispetto delle forme e modalità stabilite dalla legge regionale 30/2009.» sono sostituite dalle seguenti: «sono esercitate dalla Regione che può avvalersi dell'ARPAT.».

Art. 31.

Compiti dell'ARPAT. Modifiche all'art. 15 della l.r. 89/1998

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 89/1998 le parole: «anche alle Province ed» sono soppresse.

Art. 32.

Comitato regionale di coordinamento. Modifiche all'art. 15-bis della l.r. 89/1998

1. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 15-bis della legge regionale 89/1998 le parole: «ed uno delle province nominati» sono sostituite dalla seguente «nominato».

Art. 33.

Tecnico competente. Modifiche all'art. 16 della l.r. 89/1998

1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 89/1998 le parole: «alla Provincia competente» sono sostituite dalle seguenti «alla Regione».
2. Al comma 3 dell'art. 16 della legge regionale 89/1998 le parole: «La Provincia» sono sostituite dalle seguenti «La Regione».



Capo III

MODIFICHE ALLA L.R. 11 FEBBRAIO 2010, N. 9
(NORME PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE)

Art. 34.

Modifiche al preambolo della l.r. 9/2010

1. I punti 15 e 16 del preambolo della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente), sono abrogati.

2. Il punto 17 del preambolo della legge regionale 9/2010 è sostituito dal seguente:

«17. Risponde a esigenze di semplificazione amministrativa l'individuazione, nell'ambito di un apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, di criteri per il rilascio delle autorizzazioni, nonché delle categorie di impianti ed attività, tra cui gli impianti termici civili non disciplinati dalla parte V, titolo II, del decreto legislativo 152/2006, per cui la Regione adotta le autorizzazioni generali di cui all'art. 272 del medesimo decreto legislativo 152/2006;».

Art. 35.

*Competenze della Regione.
Modifiche all'art. 2 della l.r. 9/2010*

1. Prima del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9/2010 è inserito il seguente:

«01. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente, non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia.».

2. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 9/2010 le parole: «per le quali le province adottano le autorizzazioni generali» sono sostituite dalle seguenti: «per le quali sono adottate le autorizzazioni generali».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 9/2010, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le strutture regionali competenti provvedono:

a) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e attività di cui alla parte V, titolo I, del decreto legislativo 152/2006, ivi comprese le autorizzazioni generali di cui all'art. 272 del medesimo decreto legislativo 152/2006, nel rispetto di quanto ivi previsto e secondo le modalità stabilite dal titolo II, capo III, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);

b) al rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento, nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale, dei titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non

soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), nei casi e nel rispetto delle procedure previste nel medesimo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 59/2013.

c) all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti ed attività di cui alla lettera a), all'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 279 del decreto legislativo 152/2006, nonché all'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'art. 278 del medesimo decreto legislativo 152/2006;

d) al coordinamento dei comuni per l'elaborazione ed attuazione dei piani di azione comunale (PAC).».

4. Dopo il comma 4-bis dell'art. 2 della legge regionale 9/2010, è aggiunto il seguente:

«4-ter. La Regione si avvale dell'ARPAT per le attività di controllo. La Regione può altresì avvalersi del supporto tecnico scientifico dell'ARPAT per lo svolgimento delle altre funzioni di cui al comma 4-bis, nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»).».

Art. 36.

*Oneri istruttori.
Inserimento dell'art. 2-bis della l.r. 9/2010*

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 9/2010 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis Oneri istruttori

1. Gli importi degli oneri istruttori e delle tariffe relativi alle autorizzazioni generali di cui all'art. 272 del decreto legislativo 152/2006, non rilasciate nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 59/2013 ove non determinati da disposizioni nazionali, sono determinati nella misura fissa di euro 150,00, da corrispondere all'atto della presentazione della domanda.


2. L'importo di cui al comma 1 è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale.

3. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni» titolo 3 «entrate extratributarie» del bilancio regionale.».

Art. 37.

*Competenze delle province e dei comuni.
Modifiche all'art. 3 della l.r. 9/2010*

1. Alla rubrica dell'art. 3 della legge regionale 9/2010 le parole: «delle province e» sono soppresse.



Art. 38.

Rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente. Modifiche all'art. 5 della l.r. 9/2010

1. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 9/2010 le parole: «e sentite le province» sono soppresse.

2. Dopo il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 9/2010 è aggiunto il seguente:

«6-bis. La Regione provvede altresì alla gestione anche delle postazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 15 (Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della legge regionale 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell'aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015), non facenti parte delle rete regionale di rilevamento.»

Art. 39.

Rapporto annuale sulla qualità dell'aria ambiente e informazione al pubblico. Modifiche all'art. 7 della l.r. 9/2010

1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 9/2010 le parole: «, le province» sono soppresse.

Art. 40.

Gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. Modifiche all'art. 13 della l.r. 9/2010

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 9/2010 le parole: «, alle province» sono soppresse.

Art. 41.

Regolamento di attuazione. Modifiche all'art. 16 della l.r. 9/2010

1. Il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 9/2010 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale approva, con apposito regolamento, le modalità per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 4 bis, lettere a) e b), e le modalità tecniche per lo svolgimento dei controlli di cui alla lettera c) del medesimo comma 4-bis.»

Art. 42.

Disposizioni transitorie. Modifiche all'art. 17 della l.r. 9/2010

1. Al comma 4 dell'art. 17 della legge regionale 9/2010 le parole: «e gli indirizzi per il coordinamento provinciale di cui all'art. 2, comma 2, lettera f)» sono soppresse.

Capo IV

MODIFICHE ALLA L.R. 28 DICEMBRE 2011, N. 69 (ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ IDRICA TOSCANA E DELLE AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. MODIFICHE ALLA L.R. 25/1998, ALLA L.R. 61/2007, ALLA L.R. 20/2006, ALLA L.R. 30/2005, ALLA L.R. 91/1998, ALLA L.R. 35/2011 E ALLA L.R. 14/2007)

Art. 43.

Funzioni dell'assemblea. Modifiche all'art. 8 della l.r. 69/2011

1. La lettera f) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla legge regionale 25/1998, alla legge regionale 61/2007, alla legge regionale 20/2006, alla legge regionale 30/2005, alla legge regionale 91/1998, alla legge regionale 35/2011 e alla legge regionale 14/2007), è sostituita dalle seguente:

«f) alla determinazione, ai fini dell'approvazione da parte della competente autorità nazionale:

1) della tariffa di base del servizio di cui all'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, sulla base delle proposte formulate dalle conferenze territoriali di cui all'art. 13;

2) della tariffa per il collettamento e la depurazione delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche contaminate, di cui all'art. 155 del decreto legislativo 152/2006;».

Art. 44.

Funzioni del direttore generale. Modifiche all'art. 10 della l.r. 69/2011

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 69/2011 le parole: «secondo quanto disposto all'art. 5, commi 2, 3 e 6 e all'art. 11, comma 2, della legge regionale 20/2006;» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge regionale 20/2006;».

2. Alla lettera l) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 69/2011 le parole: «di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1° agosto 1996 del (Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato).» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le determinazioni della competente autorità nazionale.».

Art. 45.

Piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile. Modifiche all'art. 20 della l.r. 69/2011

1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 69/2011 le parole: «nel piano provinciale per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica di cui all'art. 14-bis della legge regionale 91/1998, ove esistente» sono sostituite dalle seguenti: «nel documento per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee».



di cui all'art. 16 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).

Art. 46.

Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante. Modifiche all'art. 22 della l.r. 69/2011

1. Al comma 4 dell'art. 22 della legge regionale 69/2011 le parole: «può avvalersi dei comuni e delle province» sono sostituite dalle seguenti: «può avvalersi dell'ufficio per le espropriazioni costituito presso altro ente locale».

Art. 47.

*Relazione annuale.
Modifiche all'art. 24 della l.r. 69/2011*

1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 69/2011 le parole: «delle province» sono soppresse.

Art. 48.

Individuazione degli interventi strategici e di quelli necessari alla sostenibilità del sistema. Modifiche all'art. 25 della l.r. 69/2011

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 69/2011 le parole: «sentite le province,» sono soppresse.

Art. 49.

*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali.
Modifiche all'art. 30 della l.r. 69/2011*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 69/2011 le parole: «comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia» sono sostituite dalle seguenti: «comuni compresi nella Città metropolitana di Firenze e nelle Province di Prato e Pistoia».

2. Al comma 5 dell'art. 30 della legge regionale 69/2011 le parole: «, le province» sono soppresse.

Art. 50.

*Assemblea.
Modifiche all'art. 35 della l.r. 69/2011*

1. Il comma 4 dell'art. 35 della legge regionale 69/2011 è sostituito dal seguente:

«4. Alle sedute dell'assemblea è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l'assessore regionale competente ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente.».

Art. 51.

*Relazione annuale.
Modifiche all'art. 46 della l.r. 69/2011*

1. Al comma 1 dell'art. 46 della legge regionale 69/2011 le parole: «, delle province» sono soppresse.

Art. 52.

Osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche all'art. 49 della l.r. 69/2011

1. Al comma 6 dell'art. 49 della legge regionale 69/2011 le parole: «alle province,» sono soppresse.

Capo V

MODIFICHE ALLA L.R. 3 MARZO 2015, N. 22 (RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI E ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 «DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUSIONI DI COMUNI»). MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)

Art. 53.

*Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione.
Modifiche all'art. 2 della l.r. 22/2015*

1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), le parole: «fatto salvo quanto diversamente disposto da specifiche disposizioni in materia di competenza esclusiva dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le competenze di enti diversi dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, individuati con disposizioni nazionali nelle materie di competenza esclusiva dello Stato.».

Capo VI


DISPOSIZIONI FINALI

Art. 54.

Disposizioni transitorie

1. I dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici provinciali facenti parte del Comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati, di cui all'art. 8-ter della legge regionale 25/1998, nonché i rappresentanti delle province facenti parte del Comitato regionale di coordinamento, di cui all'art. 15-bis della legge regionale 89/1998, decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e gli organismi rimangono validamente costituiti in assenza di tali membri.

2. Le postazioni per il rilevamento della qualità dell'aria di cui all'art. 5 della legge regionale 9/2010 sono acquisite alla proprietà delle Regione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale 22/2015.



Art. 55.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati):

- a) comma 3 dell'art. 1;
- b) art. 8-*bis*;
- c) lettera b) del comma 1 dell'art. 16;
- d) commi 7, 7-*bis*, 8 e 9 dell'art. 20;
- e) art. 25-*bis*.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 1 dicembre, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico):

- a) comma 2 dell'art. 3;
- b) commi 2 e 3 dell'art. 10;
- c) lettera d) del comma 2 dell'art. 11;
- d) comma 2 dell'art. 16-*bis*.

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente):

- a) lettera f) del comma 2 e comma 4 dell'art. 2;

- b) commi 1 e 2 dell'art. 3;
- c) art. 4;
- d) comma 5 dell'art. 5;
- e) comma 6 dell'art. 12.

Art. 56.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Firenze, 24 febbraio 2016

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 16 febbraio 2016.

(*Omissis*).

16R00245

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUG-035) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 6 0 8 2 7 *

€ 2,00

